

**PROFESSIONISTI
IMPRESE
AUTONOMIE LOCALI**

26 giugno
La data di entrata in vigore
delle norme del DL 83/2012

IMMOBILI
Le cessioni ai soci
fanno i conti con l'Iva
pagina 2

ACCERTAMENTO
Abuso del diritto
a doppio binario
pagina 3

URBANISTICA
Nove strumenti
per la riqualificazione
pagina 9

Decreto sviluppo-bis. Valide le interpretazioni varate per le «Tremonti»: escluso, ad esempio, l'aumento di capitale sottoscritto ma non versato

Investimenti reali per il bonus start up

Per la detrazione del 20 o 27 per cento l'immissione di risorse nella società deve essere effettiva

IL PERIMETRO

La difficile scommessa dei nuovi incentivi

di Angelo Busani
e Franca Deponti

Quando si programma la distribuzione di benefici, lo scopo di agevolare alcuni soggetti o alcune situazioni tanto più si raggiunge quanto più stringenti sono le norme che definiscono il perimetro oltre il quale il beneficio non spetta e che impediscono truffe o, nel migliore dei casi, l'utilizzo improprio del bonus.

Nel caso delle start up innovative (in sintesi, le società di capitali o cooperative, con capitale non quotato in un mercato regolamentato) la gabbia normativa è intricata e di non facile comprensione a una prima lettura.

Ad esempio, perché gli investitori abbiano diritto allo sconto fiscale, la start up innovativa deve avere come oggetto sociale "esclusivo" «lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico»: concetto facile a scriversi ma complesso da interpretare, con la conseguente difficoltà di comprendere se l'attività concretamente svolta dalla società dotata di quell'oggetto rientri nella filiera che il legislatore ha inteso favorire.

È vero che le disposizioni scendono più nel dettaglio e cercano di dare un volto preciso alla società innovativa. Così si scopre che - per rendere possibile l'agevolazione - le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 30% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione; che l'azienda deve essere titolare o licenziataria almeno di una «privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica» o simili.

E, passando alle caratteristiche del personale, che la start up deve impiegare come dipendenti o collaboratori, dottori in ricerca o ragazzi che stanno svolgendo il dottorato in un ateneo italiano o straniero, per almeno un terzo della forza lavoro complessiva. Oppure laureati che abbiano però svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti pubblici o privati, in Italia o all'estero.

Basteranno le specifiche tratteggiate per garantire il "bonus" a chi investe? E, allargando un po' il tiro, la domanda diventa più generale e di metodo. La prassi che il Governo Monti ha adottato è quella di delineare tipologie societarie ritenute meritevoli di alleggerimenti civili e fiscali e di incentivi (le cosiddette Srl a un euro, quelle semplificate, ora le start up innovative), insegnando il *fil rouge* di favorire a tutto campo i giovani («soprattutto i cervelli»). Il fine è doppio: aprire loro il mercato e, nello stesso tempo, puntare su forze giovani e sulla ricerca come spinta alla creazione di nuove imprese e volano per la ripresa economica. Dopo tanti anni di incertezza, un cambio di marcia almeno nelle intenzioni. Più incerto che i mezzi scelti siano adeguati allo scopo.

Gianfranco Ferranti

Lo sconto fiscale per chi investe nelle start up innovative è riservato agli aumenti di capitale «reali», realizzati con l'immissione di nuove risorse nella società. Il meccanismo della nuova agevolazione varata dal decreto sviluppo-bis (DL 179/2012) - deduzione dal reddito d'impresa dei soggetti Ires del 20% delle somme investite nel capitale sociale start up - è infatti analogo per certi versi a quello della detassazione Tremonti e per altri al **bonus capitalizzazioni**: per delinearne l'identikit si può dunque far riferimento ai chiarimenti forniti in merito ai precedenti incentivi.

Il meccanismo

L'articolo 29, comma 4, del DL 179/2012 stabilisce che non concorre alla formazione del reddito dei soggetti Ires il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start up innovative. La percentuale è elevata al 27% per le start up a vocazione sociale e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. L'efficacia della disposizione è peraltro subordinata all'autorizzazione della Commissione Ue.

Le disposizioni relative alle varie edizioni della detassazione Tremonti prevedevano l'esclusione dall'imposizione del reddito d'impresa di un importo pari al 50% del valore degli investimenti mentre la nuova agevolazione stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito.

FOCUS

Lo sgravio sui contributi

Niente contributi previdenziali sui redditi di lavoro dipendente prodotti da amministratori, dipendenti o collaboratori e derivanti dall'assegnazione di strumenti finanziari delle start up innovative, da ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di tali strumenti, nonché dall'esercizio di diritti di opzione per il loro acquisto. Il rapporto di lavoro deve essere intrattenuto con la start up emittente. L'esenzione è condizionata al fatto che gli strumenti o i diritti non siano riacquistati dall'impresa innovativa o da soggetti connessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

to. Si ritiene che le due locuzioni siano sostanzialmente equivalenti e che, pertanto, il meccanismo applicativo della nuova agevolazione sia analogo a quello dei precedenti incentivi.

L'apporto

La percentuale del 20 o del 27% va calcolata rispetto alla somma investita nel capitale sociale. La circolare 53/E/2009 sul bonus capitalizzazioni (articolo 5, comma 3-ter, del DL 78/2009) aveva affermato che erano agevolabili soltanto gli aumenti di capitale «reali», realizzati mediante l'immissione di nuove risorse nella società, mentre restava escluso, ad esempio, l'aumento di capitale sottoscritto ma non ancora versato. Anche la norma in esame quantifica l'entità della deduzione sulla base delle risorse investite e appare, quindi, possibile giungere alla medesima conclusione.

Pertanto, dovrebbero assumere rilievo gli aumenti di capitale (compresi i versamenti a titolo di sovrapprezzo), le costituzioni di capitale sociale di nuove società nonché gli apporti derivanti da versamenti in denaro a fondo perduto che non comportano obblighi di restituzione, la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti vantati nei riguardi della società e conferimenti di denaro. Il riferimento normativo alla «somma» investita appare, invece, escludere la rilevanza dei conferimenti di beni in natura nonché di prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Contano gli investimenti effettuati per i periodi d'imposta dal 2013 al 2015 e per determinare il momento di perfezionamento degli apporti di capitale si può fare ancora una volta riferimento ai criteri stabiliti nella circolare 53/E/2009.

I limiti

L'articolo 25, comma 2, lettera a), dello stesso DL 179/2012 stabilisce poi che la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci della società in esame devono essere detenute da persone fisiche. È stato, quindi, imposto un limite implicito agli investimenti effettuati dai soggetti Ires, che devono, nel loro complesso, risultare tali da non concedere agli investitori la maggioranza partecipativa.

L'investimento massimo in una o più delle società in esame ammesso in deduzione non può, inoltre, eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1,8 milioni di euro.

La deduzione del 20% o 27% dal reddito d'impresa dei soggetti Ires (Srl e Spa), infine, può generare una perdita deducibile ai fini fiscali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I criteri necessari

Le condizioni richieste per la creazione della start up innovativa

LA CREAZIONE DI UNA NUOVA SOCIETÀ

REQUISITI OBBLIGATORI (devono essere tutti presenti)	REQUISITI ALTERNATIVI (almeno uno deve essere presente)
<p style="text-align: center; background-color: #e0e0e0;">FORMA GIURIDICA, RESIDENZA, QUOTE</p> <ul style="list-style-type: none"> La start up innovativa deve essere una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o europeo (Societas europea), residente in Italia secondo i criteri fiscali del Tuir e con sede principale dei propri affari in Italia I titoli (quote o azioni) non devono essere quotati La maggioranza delle quote o azioni, rappresentative del capitale e dei diritti di voto in assemblea ordinaria, deve essere detenuta da persone fisiche 	<p style="text-align: center; background-color: #e0e0e0;">RICERCA E SVILUPPO</p> <ul style="list-style-type: none"> Le spese per ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 30% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione: dal computo sono escluse le uscite sostenute per l'acquisto di beni immobili Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è desumibile da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start up innovativa
<p style="text-align: center; background-color: #e0e0e0;">GENESI, ANZIANITÀ E OGGETTO</p> <ul style="list-style-type: none"> La costituzione non può derivare da fusione, scissione societaria o a seguito di acquisto di azienda o di ramo di azienda, al fine di evitare la rigenerazione di attività pregresse La costituzione e lo svolgimento dell'attività di impresa non deve perdurare per più di 48 mesi. L'oggetto sociale esclusivo deve essere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico 	<p style="text-align: center; background-color: #e0e0e0;">RICERCATORI O DOTTORANDI</p> <p>Deve essere pari o più di un terzo la percentuale di forza lavoro (considerando dipendenti e collaboratori) costituita da personale in possesso di un titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero</p>
<p style="text-align: center; background-color: #e0e0e0;">LIMITI DIMENSIONALI E UTILI</p> <ul style="list-style-type: none"> A partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro La start up innovativa non distribuisce utile e, se già costituita alla data di entrata in vigore della norma (20 ottobre 2012), non deve avere mai distribuito utili fin dalla costituzione 	<p style="text-align: center; background-color: #e0e0e0;">PRIVATIVE INDUSTRIALI</p> <p>La start up innovativa deve essere titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale, vale a dire il diritto di sfruttamento su una propria creazione, direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività d'impresa e relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> un'invenzione industriale; un'invenzione biotecnologica; una topografia di prodotto; semiconduttori; una nuova varietà vegetale

LE SOCIETÀ GIÀ COSTITUITE

IL POSSESSO DEI REQUISITI

Le società già costituite alla data di conversione in legge del DL 179/2012 e in possesso dei requisiti del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti

In tal caso, la disciplina della start up innovativa trova applicazione per un periodo di:

4 anni dal 20 ottobre 2012 se l'impresa è stata costituita entro i due anni precedenti

3 anni dal 20 ottobre 2012 se l'impresa è stata costituita entro i tre anni precedenti

2 anni dal 20 ottobre 2012 se la società è stata costituita entro i quattro anni precedenti

G. Fe. © RIPRODUZIONE RISERVATA

La decadenza

Le «uscite» entro due anni vanificano lo sconto

Le somme investite devono essere mantenute nel patrimonio della start up che ne beneficia per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di questo termine comporta la decadenza dal beneficio della detrazione per le persone fisiche e della deduzione per i soggetti Ires e la loro effettuazione è desumibile da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start up innovativa.

Per individuare le riduzioni di capitale che determinano la decadenza si possono applicare, anche in questo caso, i chiarimenti della circolare 53/E/2009, dato che la finalità dell'agevolazione in esame è analoga a quella del bonus capitalizzazioni, mirando entrambe a rafforzare il patrimonio delle società mediante l'immissione di nuove risorse che realizzino un effettivo incremento del patrimonio da mantenere per i periodi d'imposta di applicazione dell'agevolazione.

Dovrebbero rilevare, ad esempio, le riduzioni di capitale sociale, mediante rimborso ai soci o liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguire i versamenti ancora dovuti per precedenti aumenti di capitale sociale. La distribuzione di riserve o la restituzione ai soci di somme provenienti dal patrimonio netto. Non dovrebbe, invece, rilevare la riduzione del patrimonio netto per effetto di perdite di esercizio.

Per beneficiare delle agevolazioni, la start up innovativa deve essere residente ai sensi dell'articolo 73 del Tuir e avere «la sede principale dei propri affari e interessi in Italia». La formulazione normativa non appare felice, perché quest'ultimo requisito (che corrisponde, peraltro, alla nozione di domicilio della persona fisica contenuta nell'articolo 43 del Codice civile) appare di fatto coincidere con quello dell'oggetto principale dell'attività in Italia, già previsto nell'articolo 73.

Si deve ritenere che per essere considerata residente, la società debba avere non solo la sede legale o la sede dell'amministrazione nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta, ma anche la sede principale dei propri affari e interessi in Italia per l'intera durata del periodo d'imposta.

G. Fe. © RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INIZIATIVE

Online

START UP NOW

Il vademecum dell'operatività



La guida per dare vita a una impresa innovativa. «Start up now!» contiene l'analisi del pacchetto di misure per sostenere le start up, le istruzioni per far nascere la propria azienda e la spiegazione di come accedere agli incentivi per chi vuole investire. L'e-book è in vendita su www.ilsole24ore.com al prezzo di 5 euro

DA OGGI IN EDICOLA

Una bussola sui contratti



Una bussola per professionisti e aziende che affronta la normativa e la giurisprudenza sui contratti più impiegati nell'attività d'impresa. La collana «Contratti commerciali» si compone di dieci uscite. La prima è in edicola da oggi lunedì 29 ottobre e affronta somministrazione e franchising. Ogni volume è in vendita a 9,90 euro più il prezzo del quotidiano.

Il piano dell'opera

Oggi	Somministrazione e franchising	5 novembre	Contratto d'opera	12 novembre
	Appalto	19 novembre	Mandato	26 novembre
	Mediazione	3 dicembre	Comodato	10 dicembre
	Contratto preliminare	17 dicembre	Agenzia	24 dicembre
	Affitto d'azienda	31 dicembre	Subfornitura	

I temi della settimana

Abuso del diritto	3	Lavoratori attivi in diversi Paesi	6
Accertamento tributario	8	Licenziamento	8
Applicazione dell'Iva	2	Organico	10
Autoconsumo	2	Patrimonio netto	1
Beni aziendali inventurati	2	Perdite su crediti	4
Bonus capitalizzazioni	1	Piano casa	9
Competenza	4	Principio di cassa	5
Concorso	10	Rettifica induttiva	5
Condominio	8	Riqualificazione edilizie	9
Congedo parentale	8	Riscossione	11
Diritto d'autore	8	Sanzioni	5
Elusione	3	Scritture contabili	5
Evasione	3	Start up	1
Inerenzia	4	Transfer pricing	4

L'apporto delle persone fisiche. Prevista una detrazione del 19% che sale a 25% nelle due aree più «premier»

I fondi alle imprese verdi o sociali limano l'Irpef

Sergio Pellegrino
Giovanni Vatacrenghi

Detrazione Irpef al 19% per incoraggiare le persone fisiche a investire nel capitale di una start up innovativa, con possibilità di incremento della percentuale di rilevanza al 25% ove la start up abbia una vocazione sociale o di alta innovazione tecnologica in ambito energetico, secondo le definizioni del DL 179/2012; così il legislatore intende attrarre risorse in un settore economico ritenuto strategico, creando un clima favorevole anche per il tramite della leva fiscale.

In particolare, per gli anni 2013, 2014 e 2015, si concede la possibilità di detrarre dall'imposta lorda del contribuente (Irpef) un importo pari al 19% (25% nel caso di start up sociale o ad alta innovazione tecnologica in ambito energetico) delle somme investite in modo diretto nella società, ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) che investono prevalentemente in start up innovative.

L'impostazione, come precisato dalla relazione illustrativa, è del tutto simile a quello utilizzato per le spese mediche, es-

sendo fondato sul meccanismo della detrazione commisurata alla spesa, ove per spesa va inteso l'esborso per la sottoscrizione del capitale. L'investimento massimo agevolabile, tuttavia, non può eccedere la somma di 500mila euro per ciascuna delle tre annualità interessate, e deve essere poi mantenuto per almeno due anni per evitare le ipotesi di decadenza, già descritte in altro contributo in pagina (periodo minimo di stabilità dell'investimento). Poiché l'imposta lorda del contribuente potrebbe essere incapiante rispetto alla detrazione (pari al

19% o 25% dell'investimento), è previsto che l'eventuale eccedenza possa essere recuperata nei periodi successivi, ma non oltre il terzo. Questo appare un meccanismo di cautela generale che consente di evitare pratiche tese al frazionamento degli investimenti finalizzato unicamente ad evitare la perdita di del beneficio per incapienza in dichiarazione.

Dal punto di vista operativo, ove l'investimento fosse effettuato per la misura massima riconosciuta (oppure anche oltre), l'abbattimento tributario complessivo si attesterebbe,

per start up innovative ordinarie, sui 95mila euro; ciò significa che il contribuente dovrà possedere un adeguato importo di Irpef dovuta da poter abbattere; il tutto, nell'anno di effettuazione dell'investimento e nei tre successivi, proprio per effetto del meccanismo del possibile riporto. Si tratterà, però, di coordinare il nuovo incentivo con le disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità per il 2013, laddove non mutassero rispetto alla versione depositata e ora all'esame della Camera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA